



**MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE**
D.G.C.I.I.
Programmazione Negoziata
Patti Territoriali
Via Molise, 2 00187 R O M A

ROMA, 10.02.2004

A i Soggetti Responsabili
dei Patti Territoriali
Loro Sedi

Agli Istituti Convenzionati
Loro Sedi

PROT. N° 1.230.034 /AP

Oggetto: Comunicazioni relative a Patti territoriali e Contratti d'area

La Corte dei Conti ha provveduto a registrare il contratto stipulato con gli istituti istruttori per il completamento delle attività iniziate relative ai Patti territoriali ed ai Contratti d'area, nonché quelle relative ai Protocolli aggiuntivi e Rimodulazioni di Patti territoriali e Contratti d'area.

Si riporta in allegato l'elenco degli istituti convenzionati e lo schema di contratto.

Si ritiene pertanto superato il vincolo di subordine della presentazione dell'istruttoria bancaria alla comunicazione dello scrivente Ministero in ordine ai soggetti abilitati, qualora indicato nei decreti di autorizzazione alla rimodulazione delle risorse.

Per i Patti di I generazione, le istruttorie delle rimodulazioni non avviate rientra nella competenza di questo Ministero, ovvero, in considerazione dell'attuale processo di regionalizzazione, della Regione nel cui territorio il Patto ricade.

Si comunica altresì che sul sito internet di questo Ministero – www.minindustria.it – sono in corso di pubblicazione i Modelli aggiornati per calcolo del contributo definitivo ordinario e in leasing per i Patti Territoriali (ad esclusione di quelli di I generazione) con le relative istruzioni per l'uso e gli schemi di provvedimento definitivo relativi alle iniziative private ed agli interventi infrastrutturali.

Il Responsabile
(Arch. Gioacchino Catanzaro)
firmato Catanzaro

ELENCO SOGGETTI CONVENZIONATI :

BANCA CARIGE SPA

BANCA DELLE MARCHE SPA

BANCO DELL'UMBRIA 1462 SPA

BANCO DI SARDEGNA SPA

BANCO DI SICILIA SPA

CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA

CANTROBANCA STUDIO FINANZIARIO SPA

EFIBANCA SPA

EUROPROGETTI & FINANZA SPA

FONSPA CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE SPA

ICCREA BANCA SPA

INTERBANCA SPA

INTESA MEDIOCREDITO SPA

IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA

MCC SPA

MPS MERCHANT BANCA PER LE PMI SPA

SANPAOLO IMI SPA

UNICREDIT BANCA MEDIOCREDITO SPA

BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

SCHEMA CONTRATTO PER L'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA DEI PATTI TERRITORIALI E DEI CONTRATTI D'AREA

tra il Ministero delle Attività Produttive, con sede in Roma, via Molise 2, codice fiscale 80230390587, per il quale interviene il dott.

e
.....

PREMESSO

- I. che a seguito dell'espletamento di una gara pubblica ai sensi del D.Lgs. 157/95 sono state individuate le banche/società cui affidare i servizi relativi all'attività di istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, della legge 662/96, secondo la disciplina di cui alla delibera CIPE 21 marzo 1997;
- II. che è stata conseguentemente stipulata, in data la convenzione per la regolamentazione dei rapporti fra l'allora esistente Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Servizio per la contrattazione programmata ora Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca/società....., a valere sulla quale sono state svolte dalle Banche/società le istruttorie relative ai Patti Territoriali e Contratti d'area (e relativi Rimodulazioni e Protocolli Aggiuntivi) di cui all'allegato 1;
- III. che detta convenzione non è stata oggetto di successiva approvazione, ai sensi delle norme di contabilità generale dello Stato;
- IV. che la mancata approvazione della citata convenzione è stata oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti con deliberazioni n. 98 del 2000;
- V. che la Banca/societàconvenzionata ha svolto le attività previste dalla convenzione relativamente ai Patti Territoriali, ai Contratti d'area, Rimodulazioni e Protocolli aggiuntivi di cui all'allegato 2 con l'avvertenza che le attività individuate nel medesimo allegato 2 con i numeri da (compreso) a (compreso) devono essere ancora oggetto di verifica da parte del Ministero;
- VI. che a seguito del D.Lgs. 300/1999 e del DPR 175/2001 la materia della programmazione negoziata e quindi dei patti territoriali e dei contratti d'area è divenuta di competenza del Ministero delle Attività Produttive;
- VII. che in data 25 ottobre 2001 è stato sottoscritto fra le due Amministrazioni il verbale di effettivo trasferimento delle attività relative a dette competenze;
- VIII. che in data 19 luglio 2002 si è addivenuti al perfezionamento di un atto di conferma e di formale accettazione dei rapporti instauratisi a seguito della citata convenzione al fine di procedere ai pagamenti per i servizi prestati e assicurare il corretto e puntuale svolgimento di quelli in corso;
- IX. che detto atto di conferma è stato oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti che non ha ammesso al visto ed alla registrazione il relativo decreto ministeriale di approvazione con deliberazione n. 9 del 2002 prot. N. 628;
- X. che le deliberazioni del CIPE del 17 marzo 2000, n. 31, e del 21 dicembre 2001, n. 123 hanno indicato le coperture finanziarie della spesa ed in particolare la n. 123 ha previsto la possibilità di utilizzare le disponibilità rivenienti dalle revoche delle agevolazioni a valere sulla legge 488/92 per il pagamento dei compensi relativi all'attività istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area;
- XI. che l'art. 60, comma 6 della legge 289 del 27 dicembre 2002 ha autorizzato il Ministero delle Attività Produttive, per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative ai Patti Territoriali ed ai Contratti d'Area, a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero

dell'Economia e delle Finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle delibere CIPE n. 31/2000 e n. 123/2001;

- XII. che il medesimo art. 60, comma 6 autorizza inoltre il Ministero delle Attività Produttive, per i Patti Territoriali ed i Contratti d'Area, a stipulare con gli stessi soggetti, a condizioni operative aggiornate per gli importi previsti dalle convenzioni, contratti a trattativa privata per il completamento delle attività relative ai citati Patti e Contratti;
- XIII. che il completamento delle attività di cui all'art. 60, comma 6, secondo alinea della legge 289 del 27 dicembre 2002 sono relative ai Patti Territoriali ed ai Contratti d'Area precisati nell'allegato 1 citato;
- XIV. che al fine di garantire la corretta erogazione dei contributi stanziati su fondi CIPE è necessario assicurare il completamento di tutti gli adempimenti relativi ai citati Patti Territoriali e Contratti d'Area, secondo quanto previsto all'art. 60, comma 6, secondo alinea della legge 289 del 27 dicembre 2002, sulla base della vigente normativa ivi comprese le relative Rimodulazioni/ Protocolli aggiuntivi, e perciò si rende necessario stipulare apposito contratto;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1 **Oggetto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. La Banca/società..... dichiara di conoscere tutti gli atti normativi, regolamentari, circolari e comunicati emanati dalle Amministrazioni pro tempore competenti anche successivi alla stipula della convenzione di cui alle premesse in base ai quali viene espletato il servizio. Il Ministero, con esclusivo riferimento a tali adempimenti, conferisce alla Banca/società, che accetta, il ruolo di concessionario dello stesso Ministero per le sole funzioni ad essa Banca/società affidate con il presente atto.
2. La Banca/Società si impegna a svolgere tutte le attività tecniche ed amministrative occorrenti per il completamento delle attività iniziate relative ai Patti Territoriali ed ai Contratti d'Area riepilogati nell'allegato 2 nonché quelle relative a Protocolli Aggiuntivi e Rimodulazioni di Patti Territoriali e Contratti d'Area meglio identificati nell'allegato 1 che saranno svolte dalla stessa Banca/società, nei termini e secondo le modalità di cui al presente Contratto.
3. In particolare, tali attività riguarderanno:

a) relativamente ai Patti Territoriali

➤ Patti Territoriali e Rimodulazioni già istruiti (di cui all'allegato 2)

- le variazioni di tipo soggettivo dei beneficiari (variazioni di forma giuridica, operazioni sociali di fusioni, incorporazione cessione di ramo d'azienda ecc.) ed operazioni di outsourcing e fitto d'azienda;
- l'istruttoria delle documentazioni finali di spesa per i necessari riscontri sulle spese effettivamente sostenute a fronte delle iniziative imprenditoriali finanziate in relazione alle iniziative ammesse originariamente o a seguito di scorrimento di graduatoria secondo le modalità indicate al successivo art. 6;
- l'istruttoria delle documentazioni di spesa relative alle singole iniziative imprenditoriali per le quali, sulla base delle relazioni semestrali sullo stato di attuazione del Patto Territoriale di cui al punto 2.5 della delibera CIPE del 21 marzo 1997, il Ministero potrà richiedere l'effettuazione di verifiche analoghe a quelle definite per la documentazione finale di spesa che daranno luogo ad apposite relazioni, sulla base di uno schema concordato tra le parti, volte a verificare ogni eventuale difformità rilevata nell'utilizzo delle agevolazioni concesse rispetto all'iniziativa positivamente istruita.

➤ Rimodulazioni da istruire (di cui all'allegato 1)

- l'istruttoria delle singole iniziative imprenditoriali di ciascuna Rimodulazione;

- l'istruttoria degli eventuali singoli interventi infrastrutturali di ciascuna Rimodulazione;
- le variazioni di tipo soggettivo dei beneficiari (variazioni di forma giuridica, operazioni sociali di fusioni, incorporazione cessione di ramo d'azienda ecc.) ed operazioni di outsourcing e fitto d'azienda;
- l'istruttoria delle documentazioni finali di spesa per i necessari riscontri sulle spese effettivamente sostenute a fronte delle iniziative imprenditoriali secondo le modalità indicate al successivo art. 6;
- l'istruttoria delle documentazioni di spesa relative alle singole iniziative imprenditoriali per le quali, sulla base delle relazioni semestrali sullo stato di attuazione del Patto Territoriale di cui al punto 2.5 della delibera CIPE del 21 marzo 1997, il Ministero potrà richiedere l'effettuazione di verifiche analoghe a quelle definite per la documentazione finale di spesa che daranno luogo ad apposite relazioni, sulla base di uno schema concordato tra le parti, volte a verificare ogni eventuale difformità rilevata nell'utilizzo dei finanziamenti concessi rispetto all'iniziativa o intervento positivamente istruito.

b) relativamente ai Contratti d'Area

- **Contratti d'Area, Protocolli Aggiuntivi e Rimodulazioni già istruiti (di cui all'allegato 2)**
 - variazioni di tipo soggettivo dei beneficiari (variazioni di forma giuridica, operazioni sociali di fusioni, incorporazione cessione di ramo d'azienda ecc.) ed operazioni di outsourcing e fitto d'azienda;
 - l'istruttoria delle documentazioni finali di spesa per i necessari riscontri sulle spese effettivamente sostenute a fronte delle iniziative imprenditoriali finanziate;
 - l'istruttoria delle documentazioni di spesa relative alle singole iniziative imprenditoriali per le quali, sulla base delle relazioni semestrali sullo stato di attuazione del Contratto d'Area di cui al punto 3.5 della delibera CIPE del 21 marzo 1997, il Ministero potrà richiedere l'effettuazione di verifiche analoghe a quelle definite per la documentazione finale di spesa che daranno luogo ad apposite relazioni, sulla base di uno schema concordato tra le parti, volte a verificare ogni eventuale difformità rilevata nell'utilizzo dei finanziamenti concessi rispetto all'iniziativa o intervento positivamente istruito.
- **Protocolli Aggiuntivi e Rimodulazioni da istruire a valere su fondi CIPE (di cui all'allegato 1)**
 - l'istruttoria delle singole iniziative imprenditoriali di ciascun Protocollo Aggiuntivo o rimodulazione;
 - l'istruttoria degli eventuali singoli interventi infrastrutturali di ciascun Protocollo Aggiuntivo o rimodulazione;
 - variazioni di tipo soggettivo dei beneficiari (variazioni di forma giuridica, operazioni sociali di fusioni, incorporazione cessione di ramo d'azienda ecc.) ed operazioni di outsourcing e fitto d'azienda;
 - l'istruttoria delle documentazioni finali di spesa per i necessari riscontri sulle spese effettivamente sostenute a fronte delle iniziative imprenditoriali secondo le modalità indicate al successivo art. 6;
 - l'istruttoria delle documentazioni di spesa relative alle singole iniziative imprenditoriali per le quali, sulla base delle relazioni semestrali sullo stato di attuazione del Contratto d'Area di cui al punto 3.5 della delibera CIPE del 21 marzo 1997, il Ministero potrà richiedere l'effettuazione di verifiche analoghe a quelle definite per la documentazione finale di spesa che daranno luogo ad apposite relazioni, sulla base di uno schema concordato tra le parti, volte a verificare ogni eventuale difformità rilevata nell'utilizzo dei finanziamenti concessi rispetto all'iniziativa o intervento positivamente istruito.

Art. 2

Ammissione all'istruttoria

1. La Banca/Società si impegna a svolgere l'istruttoria di ciascuna delle iniziative imprenditoriali o di ciascuno degli interventi infrastrutturali ricompresi nella Rimodulazione del Patto Territoriale per il quale sia stato autorizzato il riutilizzo delle somme rivenienti dal finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 207, della legge n. 662/96 e successive modifiche ed integrazioni.

- 1.1 Possono essere ammessi all'istruttoria unicamente le Rimodulazioni dei Patti Territoriali corredati dei relativi progetti nonché di:
- a) autorizzazione ministeriale alla Rimodulazione corredato del Bando Pubblico
 - b) richiesta d'istruttoria sottoscritta dal Soggetto Responsabile con allegata la Graduatoria dei progetti da ammettere all'istruttoria;
 - c) copia del Patto Territoriale originariamente sottoscritto;
 - d) copia della documentazione comprovante il soddisfacimento dell'obbligo di comunicazione dell'iniziativa alla Regione interessata ai sensi del punto 2.3 della delibera CIPE del 21 marzo 1997;
 - e) impegno incondizionato di tutti i soggetti interessati a pervenire alla sottoscrizione del Patto Territoriale entro sessanta giorni dal decreto di concessione delle agevolazioni relative alla rimodulazione.
- 1.2 Nel caso in cui sia accertata la carenza di uno o più dei documenti e degli elementi indicati al precedente punto 1.1, la Banca/Società è tenuta a darne comunicazione entro trenta giorni ai soggetti richiedenti e al Ministero. Fin tanto che il Soggetto Responsabile non abbia provveduto a trasmettere i documenti e gli elementi mancanti, l'istruttoria non ha luogo fermi restando gli obblighi di cui al successivo punto 3.
- 1.3 La Banca/Società, sulla base della Graduatoria unica delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali, formata dal Soggetto Responsabile ai sensi della Circolare MAP n. 1.178.517 del 18.2.2002, sottopone ad istruttoria esclusivamente i programmi per i quali vi siano risorse disponibili, tenuto conto delle agevolazioni richieste e dei compensi spettanti.
2. La Banca/Società si impegna a svolgere l'istruttoria di ciascun Protocollo Aggiuntivo o di ciascuna rimodulazione di Contratto d'Area per il quale sia richiesto il contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 207, della legge n. 662/96.
- 2.1 Possono essere ammessi all'istruttoria unicamente i Protocolli Aggiuntivi e le Rimodulazioni dei Contratti d'Area corredati dei relativi progetti d'investimento nonché di:
- a) richiesta d'istruttoria sottoscritta dal Responsabile Unico;
 - b) copia della documentazione comprovante il soddisfacimento dell'obbligo di comunicazione dell'iniziativa alla Regione interessata ai sensi del punto 3.3 della delibera CIPE del 21 marzo 1997;
 - c) impegno incondizionato di tutti i soggetti interessati a pervenire, nel caso in cui per il Protocollo Aggiuntivo e per la Rimodulazione del Contratto d'Area sia accertata la sussistenza dei requisiti di cui al punto 3.7.1. della citata delibera CIPE del 21 marzo 1997 da parte del Ministero, alla sua sottoscrizione entro sessanta giorni dal predetto accertamento.
- 2.2 Nel caso in cui sia accertata la carenza di uno o più dei documenti e degli elementi indicati al precedente punto 2.1, troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente punto 1.2.
- La Banca/Società, sulla base della Graduatoria unica delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali, formata dal Responsabile Unico ai sensi della Circolare MAP n. 1.178.517 del 18.2.2002, sottopone ad istruttoria esclusivamente i programmi per i quali vi siano risorse disponibili, tenuto conto delle agevolazioni richieste e dei compensi spettanti.
3. All'atto del ricevimento della domanda di istruttoria di ciascuna Rimodulazione di Patto Territoriale e/o di Protocollo Aggiuntivo e Rimodulazione di Contratto d'Area la Banca/Società attribuirà a ciascuno degli stessi un codice identificativo, sulla base delle specifiche fornite dal Ministero delle attività produttive, al quale sarà riferita tutta la documentazione relativa. Detti codici saranno trascritti in un apposito registro, tenuto anche utilizzando strumenti informatici.

Prima dell'avvio dell'istruttoria, e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, la Banca/Società trasmetterà copia fotostatica della stessa, protocollata, al Ministero. La Banca/Società fornirà al Ministero ogni eventuale documentazione richiesta in suo possesso.

Art. 3
Istruttoria di Patto Territoriale
e di ciascuna Rimodulazione di Patto Territoriale

- 1 All'interno dell'istruttoria dei Patti Territoriali e di ciascuna Rimodulazione, l'istruttoria delle singole iniziative imprenditoriali e dei singoli interventi infrastrutturali sarà svolta, oltre che sulla base delle delibere CIPE in materia di programmazione negoziata e successive modifiche ed integrazioni, della normativa di settore pro-tempore vigente e, ove compatibile, di quanto previsto dalla legge n. 488/'92 e dalle circolari pro-tempore vigenti, ed in particolare sulla base delle precisazioni contenute nell'allegato 3 in ordine agli aspetti più rilevanti
2. La Banca/società, accertata la completezza della documentazione relativa a ciascuna Rimodulazione del Patto Territoriale e ad ogni iniziativa ed intervento inclusi nello stesso, trasmette al Ministero un elenco delle iniziative ammesse con la specifica per ciascuna iniziativa o intervento degli investimenti ammessi, delle agevolazioni riconoscibili, dei compensi spettanti a lordo di IVA e dell'occupazione aggiuntiva. Inoltre per ciascuna iniziativa o intervento ricompreso nella Rimodulazione una relazione diretta a dar conto degli accertamenti eseguiti:
 - a) per ciascuna delle iniziative imprenditoriali, in ordine:
 - ° alla capacità imprenditoriale del proponente e al suo grado di affidabilità in relazione all'iniziativa;
 - ° alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa o, nel caso di impresa di nuova costituzione, dei soggetti che ne siano i promotori;
 - ° alla validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa con specifico riferimento al dimensionamento degli investimenti, alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione dell'iniziativa, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio dell'iniziativa a quello della sua entrata in funzione a regime;
 - ° agli eventuali investimenti preesistenti e relative produzioni;
 - ° alla sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche per riferimento alla dimensione dell'impresa ed alla localizzazione, al settore di attività ed alla tipologia dell'iniziativa;
 - ° all'ammissibilità e alla congruità delle spese esposte, nonché l'agevolazione concedibile;
 - ° alla pertinenza e alla coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti;
 - ° all'attendibilità dei tempi dichiarati di cantierabilità e di realizzazione dell'iniziativa;
 - ° alla sussistenza, considerati i tempi complessivi di realizzazione di ciascuna Rimodulazione (24 mesi), delle condizioni amministrative e di programmazione necessarie alla realizzazione dell'iniziativa. Nella Relazione delle singole iniziative saranno inoltre indicate le eventuali condizioni cui gli stessi devono sottostare per garantirne la realizzabilità;
 - b) per ciascuno degli interventi infrastrutturali, in ordine:
 - ° alla validità tecnico-economica dell'intervento con specifico riferimento alle sue dimensioni-fisiche e finanziarie; in particolare dovrà essere effettuata la verifica degli indicatori fisici, economici, finanziari e amministrativi anche ai fini del riscontro dei tempi di cantierabilità dichiarati;
 - ° all'ammissibilità e alla congruità delle spese esposte, nonché all'agevolazione concedibile;
 - ° alla copertura dei fabbisogni necessari per la realizzazione dell'intervento ed alle relative modalità di composizione, anche con riferimento all'eventuale presenza di altri finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari;
 - ° alla sussistenza, considerati i tempi complessivi di realizzazione di ciascuna Rimodulazione (24 mesi), delle condizioni amministrative e di programmazione necessarie alla realizzazione dell'intervento. Nella Relazione dei singoli interventi saranno inoltre indicate le eventuali condizioni cui gli stessi devono sottostare per garantirne la realizzabilità, anche ai fini dell'Accordo tra soggetti pubblici di cui al punto 2.8 della delibera CIPE del 21 marzo 1997.

Art. 4

Istruttoria di ciascun Protocollo Aggiuntivo di Contratto d'Area

1. L'istruttoria dei Protocolli Aggiuntivi e delle Rimodulazioni dei Contratti d'Area sarà svolta sulla base delle delibere CIPE in materia di programmazione negoziata e successive modifiche ed integrazioni, dalla Circolare n. 900019 del Ministero delle attività produttive del 15 gennaio 2001 e dalla delibera CIPE n. 53 del 4 aprile 2001 e si applicherà, ove compatibile, quanto previsto dalla legge n. 488/'92 e dalle circolari vigenti in relazione alla data di presentazione dei Contratti d'Area e di ciascun Protocollo Aggiuntivo o Rimodulazione di Contratto d'Area all'istruttoria bancaria ed in particolare sulla base delle precisazioni contenute nell'allegato 3 in ordine agli aspetti più rilevanti.
2. La Banca/società, accertata la completezza della documentazione relativa a ciascun Protocollo Aggiuntivo o a ciascuna Rimodulazione di Contratto d'Area e ad ogni iniziativa ed intervento inclusi nello stesso, trasmette al Ministero un elenco delle iniziative ammesse con la specifica per ciascuna iniziativa o intervento degli investimenti ammessi, delle agevolazioni riconoscibili, dei compensi spettanti a lordo di IVA e dell'occupazione aggiuntiva. Inoltre per ciascuna iniziativa o intervento ricompreso nel Protocollo Aggiuntivo o nella Rimodulazione una relazione diretta a dar conto degli accertamenti eseguiti:
 - a) per ciascuna delle iniziative imprenditoriali, in ordine agli elementi indicati al punto 2 lettera a) del precedente articolo 3;
 - b) per ciascuno degli interventi infrastrutturali, in ordine agli elementi di cui al punto 2, lettera b) del precedente articolo 3.

Art. 5

Termini per lo svolgimento delle attività istruttorie

La Banca/Società si impegna a svolgere le attività istruttorie relative sia alle Rimodulazioni dei Patti Territoriali che ai Protocolli Aggiuntivi e Rimodulazioni dei Contratti d'Area nel termine di novanta giorni dalla data di ricevimento delle domande d'istruttoria, ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa eventualmente trasmessa ai sensi del precedente articolo 2, punti 1.2 e 2.2.

Entro il predetto termine la Società consegnerà al Ministero le risultanze dell'istruttoria trasmettendo:

- ° i moduli di domanda in originale, corredati di scheda tecnica, business plan e di eventuali documentazioni modificative della stessa domanda non relative ai dati essenziali;
- ° la Relazione Istruttoria di ciascuna iniziativa imprenditoriale e di ciascun intervento infrastrutturale;
- ° l'elenco delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali non ammissibili, con indicazione del motivo di non ammissione (ad esempio, settore non ammissibile, area non agevolabile, etc.) e dell'importo del compenso spettante al lordo di IVA;
- ° l'elenco delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali con esito istruttorio positivo, con l'evidenziazione delle iniziative per le quali sussiste, in base a norme comunitarie, l'obbligo per il Ministero di notifica alla Commissione europea, dell'importo degli investimenti ammissibili, dei contributi riconoscibili, del numero degli occupati attivati e dell'importo del compenso spettante al lordo di IVA;
- ° l'elenco delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali con esito istruttorio negativo con indicazione dell'importo del compenso spettante al lordo di IVA.

Il predetto termine può essere interrotto una sola volta, per non più di sessanta giorni, al fine di consentire integrazioni delle documentazioni relative alle singole iniziative o interventi da parte dei soggetti beneficiari sulla base delle eventuali indicazioni agli stessi fornite dalla Banca/Società.

Copia delle relazioni istruttorie, relative alle iniziative imprenditoriali ed agli interventi infrastrutturali, dovrà essere trasmessa al Soggetto Responsabile entro 60 giorni dalla notifica del decreto di concessione delle agevolazioni per le Rimodulazioni dei Patti territoriali. Analogamente per i Protocolli aggiuntivi e le Rimodulazioni dei Contratti d'area il Responsabile Unico entro 60 giorni dall'accertamento dei requisiti di cui al punto 3.7.1 della delibera CIPE 21 marzo 1997.

Art. 6

Verifica delle documentazioni di spesa

Per ogni Patto Territoriale o Contratto d'Area istruito ovvero per ciascuna Rimodulazione di Patto Territoriale o per ciascun Protocollo Aggiuntivo e Rimodulazione di Contratto d'Area, la Banca/Società si impegna ad effettuare, preliminarmente all'erogazione dell'ultimo rateo del 10% del contributo previsto per ciascuna iniziativa, la verifica delle documentazioni finali di spesa relative a ciascuna iniziativa trasmesse dal Soggetto Responsabile del Patto Territoriale ovvero dal Responsabile Unico del Contratto d'Area.

Tali documentazioni saranno composte, sulla base della normativa pro-tempore vigente alla data di presentazione all'istruttoria bancaria per le iniziative imprenditoriali, dalle specifiche documentazioni finali di spesa corredate dalle dichiarazioni predisposte dai titolari dei progetti finanziati e da quelle predisposte dal Soggetto Responsabile locale sulla base del Disciplinare approvato con DM 4 aprile 2002, n. 115374, trasmesse dallo stesso Soggetto Responsabile.

Per gli interventi infrastrutturali ricompresi in Patto Territoriale/Rimodulazione di Patto Territoriale o Contratto d'Area / Protocollo Aggiuntivo di Contratto d'Area le documentazioni finali di spesa redatte dai titolari dei progetti finanziati e corredate del certificato finale di collaudo e da quelle predisposte dal Soggetto Responsabile locale sulla base del Disciplinare approvato con DM 4 aprile 2002, n. 115374, saranno trasmesse dal Soggetto Responsabile locale stesso alla Banca società che si limiterà a trasmetterle al Ministero.

La Banca/Società, ricevuta la documentazione finale di spesa unitamente alle attestazioni rese dai Soggetti responsabili locali in merito all'effettiva realizzazione degli investimenti e alla conformità del programma realizzato dal soggetto beneficiario dell'agevolazione o dal soggetto attuatore rispetto al progetto ammesso all'agevolazione:

- a) attesterà di essere in possesso delle dichiarazioni necessarie debitamente compilate;
 - b) esaminerà e verificherà, per le iniziative imprenditoriali, la completezza e la pertinenza delle documentazioni di spesa prodotte, la conformità del programma realizzato con quello originariamente ammesso, ovvero variato come autorizzato dal soggetto responsabile, l'ammissibilità e congruità delle spese sostenute, anche nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'istruttoria con particolare riferimento alla verifica dei mezzi propri. Con riferimento ai pagamenti delle spese presentate, la Banca/Società, qualora intenda avvalersi della facoltà di procedere alla verifica a campione, dovrà individuare per ciascuna iniziativa un insieme costituito da non meno del 5% del numero totale dei titoli di spesa che contemporaneamente rappresenti, in termini di spesa, non meno del 20% dell'importo complessivo ammesso in via provvisoria;
 - c) predisporrà una relazione finale, entro 60 gg. dalla data di completamento della documentazione necessaria, che
- per le iniziative imprenditoriali dovrà essere analoga alla relazione finale prevista per le iniziative ex legge 488/92;
 - per le iniziative infrastrutturali dovrà essere riepilogativa dei soli documenti finali trasmessi.

Sulla base delle relazioni semestrali sullo stato di attuazione del Patto Territoriale o del Contratto d'Area, di cui, rispettivamente, ai punti 2.5 e 3.5 della delibera CIPE del 21 marzo 1997, il Ministero potrà richiedere alla Banca/Società l'effettuazione, sulle singole iniziative imprenditoriali, di verifiche analoghe a quelle definite ai sensi del primo comma del presente articolo per la certificazione della spesa finale, da espletarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Art. 7

Oneri particolari

Per assicurare un più efficace e funzionale rapporto tra il Ministero delle Attività Produttive e le Banche/ società convenzionate riguardo alla esecuzione di quanto concordato e al rispetto dei reciproci obblighi assunti con il presente atto, è istituito un Comitato tecnico consultivo, del quale fanno parte 5 rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive, tra cui il presidente, 5 rappresentanti delle Regioni, 5 rappresentanti dei Soggetti Responsabili Locali (Soggetti Responsabili e Responsabili Unici) e 5 rappresentanti delle banche/società convenzionate.

Il Comitato sarà formalmente costituito con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale del Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero delle Attività Produttive, entro 60 giorni dalla registrazione del presente atto.

Art. 8
Corrispettivo del servizio
Omissis

Art. 9
Impegni della Banca/Società

La Banca/Società si impegna:

- a mantenere una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, al fine di poter completare i Patti Territoriali ed i Contratti d'Area e ciascuna Rimodulazione di Patto Territoriale o Protocollo Aggiuntivo e Rimodulazione di Contratto d'Area istruiti. La struttura tecnico – organizzativa, che assicuri in particolare esperienza e qualificazione del personale impiegare, dovrà essere comunicata al Ministero entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente. La banca/società si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al Ministero eventuali modifiche della predetta struttura tecnico – organizzativa. Entro lo stesso termine, di 30 giorni dalla sottoscrizione della presente, la banca/società si impegna a comunicare al Ministero l'elenco dei responsabili individuati per Regione - e dei relativi sostituti – referenti per il Ministero dei Patti Territoriali o Contratti d'Area istruiti nella singola Regione;
- a non affidare ad altri soggetti, sulla base di subconvenzioni, la realizzazione in tutto o in parte delle istruttorie. Qualora, in relazione all'espletamento di specifici accertamenti o approfondimenti istruttori di carattere particolare, si intenda fare ricorso a soggetti estranei alla banca/società stessa, la banca/società medesima selezionerà di volta in volta tali soggetti da uno specifico elenco, preventivamente notificato al Ministero, redatto sulla base di specifiche condizioni contrattuali preventivamente sottoscritte e la mancanza di cause di incompatibilità dei medesimi rispetto all'attività svolta ed a tutti i soggetti coinvolti; tali soggetti possono essere sottoposti alle ispezioni del Ministero;
- a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante, oltre che profili soggettivi (ragione sociale, etc.) anche i profili tecnico-organizzativi strettamente connessi con la prestazione del servizio;
- ad adempiere a ogni richiesta di specifici accertamenti o valutazioni, occorrenti ai fini dell'integrazione dell'istruttoria, della verifica delle documentazioni di spesa e dei documenti trasmessi che il Ministero ritenesse ragionevolmente necessaria per l'esatto adempimento dell'oggetto contrattuale, senza che da ciò possa derivare alcun diritto ad ulteriori compensi o indennizzi;
- a consentire l'accesso presso le proprie sedi, filiali, dipendenze e uffici, effettivamente impegnati nell'attività di cui al presente Contratto, ai funzionari del Ministero per l'esercizio delle funzioni di controllo.

Art. 10
Responsabilità della Società

La Banca/Società è responsabile del corretto e puntuale espletamento del servizio e di tutti gli adempimenti connessi, in particolare:

- della completezza e della idoneità degli elementi e documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria;
- dell'attività istruttoria, anche con riferimento - in sede di verifica della documentazione di spesa - alle eventuali condizioni e prescrizioni poste a carico dei soli soggetti titolari dell'investimento,
- dell'attività di assistenza al Ministero in ordine all'obbligo di notifica alla Commissione europea delle iniziative soggette a tale adempimento;

- della tempestiva notifica di tutti gli elementi che possono determinare la eventuale revoca, parziale o totale, delle agevolazioni, di cui sia venuta a conoscenza;
- della corretta tenuta e conservazione dei documenti, registri, ecc., relativi alla prestazione del servizio, con particolare riguardo alla conservazione in forma unitaria, per ciascuna istruttoria, di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita per l'attività sia istruttoria che di verifica delle iniziative imprenditoriali realizzate;
- della pertinenza e congruità delle spese sostenute dai soggetti beneficiari ritenute ammissibili.

Art. 11

Controlli e sanzioni

Il Ministero, nell'esercizio delle funzioni di controllo sul corretto svolgimento delle attività di cui sopra e sulla qualità e consistenza della struttura tecnico-organizzativa destinata al servizio, può, in qualsiasi momento, effettuare ispezioni, verifiche ed accertamenti presso le sedi, le filiali, le dipendenze, gli uffici della Banca/Società, effettivamente impegnati nell'attività di cui alla presente Contratto, nonché richiedere tutti gli elementi ritenuti ragionevolmente necessari. Tali controlli riguarderanno in particolare gli elementi di cui al precedente articolo 10. Ferme restando la responsabilità civile per danni e l'eventuale risoluzione del presente Contratto in caso di gravi inadempienze, il mancato o il ritardato rispetto - senza giustificato motivo, dei termini e degli adempimenti previsti per l'espletamento delle attività di cui al presente Contratto comporterà una sanzione di importo variabile da euro 516,46 a euro 2.065,80 per ciascuna iniziativa o intervento in relazione alla gravità ed alla ripetitività del mancato o ritardato rispetto, secondo i criteri definiti dalla Commissione consultiva, di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni ed in ragione del loro ammontare, per le quali potrà essere escussa la cauzione di cui al successivo articolo 12, non potrà ricorrersi a compensazioni con gli importi dei compensi che il Ministero è tenuto a erogare.

Eventuali controversie sull'applicazione delle sanzioni potranno essere sottoposte, su richiesta della Banca/Società, alla valutazione di una Commissione consultiva costituita da quattro membri, di cui due, compreso il Presidente, in rappresentanza del Ministero e due in rappresentanza delle Banche/Società. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12

Cauzione

La Banca/Società a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, adeguerà la scadenza della cauzione infruttifera già rilasciata a favore del Ministero, cauzione infruttifera che sarà restituita alla Banca/Società verificato l'effettivo svolgimento di tutte le attività contrattuali previste, trascorso un anno dal termine di cui al successivo articolo 14.

Alle relative scadenze, la Banca/Società incasserà gli interessi maturati.

Art. 13

Norme transitorie e finali

Dato atto che il presente contratto è vincolante per il Ministero solamente dopo l'avvenuta registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto per cui allo stesso sarà data esecuzione solamente a decorrere dalla data di pervenimento alla Banca/Società della comunicazione con la quale il Ministero segnala l'avvenuta registrazione del proprio decreto di approvazione alla Corte dei Conti.

In caso di variazioni della normativa di riferimento del presente Contratto che non comportino modifiche sostanziali alle attività previste (ad esempio semplici variazioni della procedura), il Ministero e la Banca/Società sono tenuti ad adeguarsi.

Variazioni che comportino modifiche sostanziali in ordine all'assunzione di impegni/obblighi da parte della banca/società, anche in relazione a successive disposizioni del Ministero, saranno oggetto di appositi atti aggiuntivi al presente Contratto .

In caso di controversie, il Foro competente è quello di Roma, con esclusione tassativa di qualsiasi altro Foro facoltativo eventualmente concorrente. Tale competenza non potrà essere derogata nemmeno per ragioni di litispendenza e/o connessione di cause.

Art. 14

Abrogazione, durata e registrazione

Il presente Contratto annulla e sostituisce il precedente atto di conferma intervenuto tra le parti in data 19 luglio 2002 registrato in

Il presente Contratto ha la durata di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione, fermo restando in ogni caso l'obbligo per le parti al completamento di tutti gli adempimenti previsti dal Contratto stessa, anche oltre tale termine.

Il presente Contratto viene redatta in triplice originale, di cui uno per ciascuna parte contraente ed il terzo per l'Ufficio del registro.

L'onere e le spese di registrazione, nonché quelle per eventuali bolli, sono a carico della Banca/Società.

BANCA / Società

.....

Ministero delle Attività Produttive

.....